

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai sigg. magistrati:

dott.sa Flavia Perra

- Presidente

dott. Alfredo Conte

- Consigliere relatore

dott.sa Maria Giulia Cosentino

- Consigliere

Sent. N° 5700/17  
R.G. N° 1698/13

all' udienza di discussione del 6-12-2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 1698-2013 RG

TRA

UNIVERSITA' [REDACTED], in persona del legale rappresentante  
(Avvocatura Generale dello Stato),

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI  
AMENDOLA" - INPGI - , in persona del legale rappresentante (avv. Bruno E. Pontecorvo),

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15465 in data 2-10-2012.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

-APPELLANTE:

" ... riformare l' impugnata sentenza e per l' effetto rigettare le domande azionate dall' Inpgi ...  
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.>>.

-APPELLATO:

" ... respingere il ricorso in appello ... . Con vittoria di spese ... ."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con la sentenza in oggetto decidendo sull' opposizione proposta dall'  
UNIVERSITA' [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo 7597-  
2011 del medesimo Tribunale ha così deciso:

<< 1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2. condanna l'Università [REDACTED] al pagamento, in favore dell'INPGI,  
della somma di € 106.114,00 di cui € 85.961,00 per contributi, ed € 20.153,00 per sanzioni civili  
comutate fino al 1° settembre 201, oltre ulteriori sanzioni civili dal 2 settembre 2011 fino al  
soddisfo;

3. condanna l'Università [REDACTED] al pagamento, in favore dell' INPGI  
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,000 per compensi.>>.

A. Celso

Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Università sostenendone l' erroneità attraverso la formulazione di due motivi, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

Si è costituito l' INPGI sostenendo l' infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.

All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, "Violazione dell' art. 2697 CC, violazione dell' art. 115 CPC, erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, omessa o insufficiente motivazione", l' appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che nel periodo settembre 2005 / agosto 2010 (così precisato il periodo di riferimento della pretesa dell' Inpgi in sede di opposizione in ragione dell' eccezione di prescrizione da essa sollevata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell' Università al pagamento della minor somma complessiva di € 106.114,00 a fronte di quella di € 107.173,00 di cui al decreto ingiuntivo medesimo, ricomprensiva dei contributi - e relative sanzioni - anche del mese di agosto 2005) i due rapporti di lavoro subordinato già intercorsi tra essa e [REDACTED] e [REDACTED] avessero natura giornalistica, con conseguente assoggettamento al regime previdenziale Inpgi, trattandosi in realtà di rapporti di lavoro aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni proprie, rispettivamente, "dell' area amministrativo-gestionale" e "dell' area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", come risultante dai relativi contratti di assunzione, laddove la iscrizione dei medesimi "all' Albo dei giornalisti pubblicisti" era "stata formalizzata ad esclusivo titolo personale senza alcuna preventiva autorizzazione dell' Ateneo". Nessuna prova del contrario assunto, ovvero della natura giornalistica delle prestazioni, era stata fornita dall' Inpgi, diversamente da quanto dal Tribunale erroneamente ritenuto e affermato omettendo "di esaminare il complesso quadro probatorio acquisito al giudizio trascurando così di valutare elementi fondamentali i quali rivelano con assoluta chiarezza l' infondatezza della pretesa avversaria", e così, oltre a detti contratti di lavoro, per la [REDACTED] quelli risultanti dal Decreto Rettoriale 12045 dell' 1-1-2006, in forza del quale la medesima era "dall' 1-1-2006 e fino al 197-2009 ... stata adibita esclusivamente a compiti di diretta collaborazione con l' Ufficio del Rettore" e per entrambi quelli risultanti dal Decreto Rettoriale 437 del 16-7-2009, con il quale soltanto essa appellante aveva "istituito l' ufficio stampa di cui alla legge n. 437 del 16-7-2009" e che "al di là della qualificazione formale operata" non aveva "modificato la natura delle prestazioni rese dai dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] l' attività svolta dai dipendenti è, infatti, sempre rimasta un' attività di tipo amministrativo non riconducibile all' attività professionale di giornalista pubblicista, in quanto consistente essenzialmente in un' attività di collazione di articoli di giornale".

Con il secondo motivo, "In via subordinata, violazione dell' art. 116, comma 20, L. 388-2000", l' appellante si duole per non avere il Tribunale ritenuto applicabile alla fattispecie tale disposto di legge ed escluso dunque il verificarsi in suo favore dell' effetto liberatorio ivi previsto, invece sussistente, posto che "l' Ateneo ha versato i contributi dovuti per i due dipendenti all' Inpdap, ossia allo stesso ente che fino al 2003 era legittimato a riceverli; sussistendo la buona fede dell' Università nel pagamento della contribuzione all' ente in precedenza legittimato a riceverla, la fattispecie ricade sicuramente nell' ambito di applicazione dell' art. 116, comma 20, L. 388-2000 con conseguente impossibilità di irrogare sanzioni".

I motivi, sostanzialmente, in particolare il primo, consistenti nella riproposizione in larga parte anche testuale delle deduzioni già svolte con la memoria di costituzione in primo grado, sono infondati, apparendo quanto con essi nuovamente dedotto affatto inidoneo a contrapporsi all' articolato, completo e condivisibile iter motivazionale posto dal Tribunale, che tali deduzioni ha già considerato

A. C. C.

c disatteso, a fondamento del decusum, attraverso la completa disamina ed esatta interpretazione del materiale istruttorio, con conseguente radicale infondatezza della censura di "Violazione dell' art. 2697 CC, violazione dell' art. 115 CPC, erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, omessa o insufficiente motivazione", e con la ampia e analitica esposizione delle ragioni in fatto e in diritto conducenti alla ritenuta inapplicabilità del disposto dell' art. 116, c. 20°, L. 388-2000, con conseguente apoditticità della affermata "violazione" di tale disposto di legge; il tutto come risulta dalla semplice lettura della sentenza impugnata, del seguente tenore (neretti non nel testo):

&lt;&lt;

## ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 14 novembre 2011, l' Università ██████████ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7597 emesso da questo Tribunale il 9 settembre 2011 su istanza dell'INPGI per il pagamento della somma complessiva di € 107.173,00 - riferita al periodo agosto 2005 / agosto 2010 - di cui € 86.817,00 a titolo di contributi assicurativi omessi per i giornalisti ██████████ e ██████████ e la restante parte quali somme aggiuntive ed interessi calcolati sino al 1° settembre 2011.

L' opponente ha dedotto che la pretesa creditoria tre origine da accertamento ispettivo concuso con verbale n. 57/2010 con il quale è stato chiesto il pagamento delle dette somme essendo stata rilevata la presenza presso l'Università di due giornalisti; che il ricorso gerarchico proposto avverso tale accertamento ispettivo è stato respinto con delibera n. 26 del 1° febbraio 2011; che, in realtà, ██████████ è stato assunto in virtù di contratto del 29 dicembre 2003 con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, con effetto dal 1° gennaio 2002, per lo svolgimento di mansioni proprie dell'area amministrativo-gestionale; che, parimenti, ██████████ è stata assunta a decorrere dal 10 dicembre 2002, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C2, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati; che, pertanto, entrambi hanno svolto mansioni di natura tecnico-amministrativa, mentre la loro iscrizione all'Albo dei giornalisti pubblicitari è stata formalizzata ad esclusivo titolo personale senza alcuna autorizzazione e/o informazione all'Ateneo; che, inoltre, dal 1° novembre 2006 e fino al 19 luglio 2009, Irene ██████████ è stata adibita esclusivamente a compiti di diretta collaborazione con l'Ufficio del Rettore, come da decreto del 1° gennaio 2006; che, in conclusione, l'attività svolta dai due lavoratori nel periodo agosto 2005 - agosto 2010 non può essere ricondotta a quella professionale di giornalista pubblicitario, essendo consistita essenzialmente in un'attività amministrativa di collazione di articoli di giornale attinenti a questioni di interesse universitario; che comunque l'Ufficio Stampa, di cui alla legge 150/2000, è stato istituito solo con decreto del 16 luglio 2009, n. 437, il quale, al di là della qualificazione formale, non ha modificato la natura delle prestazioni rese dai dipendenti ██████████ ed ██████████ che, in subordine, dovrebbe essere applicata la circolare congiunta INPDAP-INPADAI n. 9 del 9 febbraio 2004 con la quale sono stati dettati i termini e le modalità per il trasferimento dei contributi pensionistici affluiti all' INPDAP anziché all' INPGI, per cui gli enti interessati sono esonerati dalla richiesta di rimborso dei contributi versati all' INPDAP e gli adempimenti finanziari sono curati direttamente dagli enti previdenziali con diretto trasferimento del coacervo contributivo; che, più in generale, deve essere applicata la disposizione di cui all' art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000 secondo cui "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l' ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all' ente titolare della contribuzione"; che i crediti vantati sono almeno in parte prescritti in quanto il verbale di accertamento è stato redatto il 7 ottobre 2010 e notificato il 14 ottobre 2010 a mezzo di raccomandata, mentre le pretese omissioni contributive risalirebbero al mese di agosto del 2005.

u. u. b.

Il convenuto, costituitosi con memoria depositata il 20 settembre 2012, ha ribadito la fondatezza della pretesa riconoscendo tuttavia la parziale prescrizione relativamente ai contributi dovuti per il mese di agosto 2005 ed ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Se è vero che [redacted] ed [redacted] sono stati assunti rispettivamente dal 1° febbraio 2002 per lo svolgimento di attività proprie dell'area amministrativa-gestionale, e dal 1° dicembre 2001 nell'ambito dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, è anche vero che, secondo quanto risulta dal provvedimento del 16 luglio 2009, n. 437 (all. 6 produzione opponente e doc. 8 fascicolo del procedimento monitorio), contrariamente a quanto asserito nell'atto di opposizione, i dipendenti [redacted] e [redacted] con nota rettorale del 30 dicembre 2002 erano stati designati a partecipare al bando per l'ammissione al corso di alta formazione in comunicazione pubblica ed istituzionale organizzate dall'Università [redacted] e dall'Ordine dei Giornalisti di Puglia, rispettivamente per capo ufficio stampa e per addetto stampa.

Era stata quindi una espressa iniziativa dell'Università quella di consentire ai due lavoratori di acquisire le competenze specifiche per assumere il ruolo di capo ufficio stampa e di addetto stampa. Nel medesimo provvedimento del 16 luglio 2009 si dà atto che i medesimi lavoratori avevano superato le prove di tale corso formativo ed erano stati quindi riconfermati con decreto rettorale nelle loro funzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 150/2000 e dell'art. 6 del D.P.R. 21.9.2001, n. 422.

Il citato art. 6, comma 2, della legge 7.6.2000, n. 150, prevede, in via transitoria, che "Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge".

L'art. 6 del d.P.R. 21.9.2001, n. 422, "recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi", dispone testualmente ai primi due commi: "1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti. 2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7 l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubbliche amministrazioni locali, del Forzez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Forzez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento".

Quindi, in piena conformità con quanto previsto dalla legge e dal regolamento di attuazione, l'Università ha provveduto ad utilizzare per le attività di informazione il personale già adibito a tale

A. Ole

funzione nonostante non avesse ancora il titolo abilitativo professionale, avendo tuttavia curato di far loro acquisire la necessaria competenza mediante apposito corso formativo.

Proprio in considerazione dell'attività già svolta presso l'ufficio allora denominato "Ufficio Rapporti con gli Organi di Informazione dell'Università [redacted]", i lavoratori [redacted] ed [redacted] sono stati iscritti fin dal 2003 all'ordine dei giornalisti.

Pertanto, essendo essi in possesso di tutti i requisiti culturali, giuridici e professionali previsti dalle leggi in materia di informazione e comunicazione presso le pubbliche amministrazioni, essendo già in precedenza assegnati al predetto "Ufficio Rapporti con gli Organi di Informazione", sono stati formalmente assegnati al nuovo "Ufficio Stampa", struttura che già esisteva nella sostanza, posto che nel decreto del 16 luglio 2009 si legge: "ritenuto di dover intervenire nell'attuale organizzazione dell' Ufficio Stampa di questa Amministrazione per renderla adeguata alle sopra richiamate disposizioni legislative", con ciò evidenziandosi che si intendeva intervenire sull'organizzazione di una struttura allora già esistente.

I due dipendenti, quindi, deve ritenersi, hanno svolto attività propriamente giornalistica, e non limitata alla mera compilazione di una rassegna stampa realizzata ritagliando articoli pubblicati su quotidiani e riviste.

**Infatti, secondo quanto dagli stessi dichiarato in sede di accertamento ispettivo e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente**, in coerenza con il loro percorso formativo voluto dall'Ateneo fin dal 2003, la loro attività è consistita, anche prima della formale costituzione della struttura denominata "Ufficio Stampa", non solo nella redazione della rassegna stampa, ma anche nella redazione di comunicati stampa, nell'organizzazione di conferenze stampa e nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Ciò appare confermato da quanto dichiarato da [redacted], lavoratore addetto all'ufficio dal 1° novembre 2006 con compiti di segreteria di redazione, il quale ha appunto riferito che i due giornalisti, senza essere coadiuvati da altro personale con qualifica giornalistica ed avendo come referente il Rettore, redigono comunicati stampa, curano la rassegna stampa quotidiana, tengono i rapporti con gli organi di informazione, organizzano conferenze stampa e comunque altri eventi di carattere informativo.

I compiti propri dell'Ufficio Stampa, in base al decreto del 16 luglio 2009, sono stati appunto formalmente indicati in generale nell'attività di gestione dei rapporti con i media e, in particolare, nella "redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione e lancio dei servizi; ... realizzazione di una rassegna stampa quotidiana e periodica, anche attraverso strumenti informatici; ... coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, invero, "Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. (In applicazione dell'anzidetta principio, si è ritenuto che l'attività svolta per conto di

M. C. U. G.

un' emittente radiofonica locale, e consistente nella raccolta delle notizie pubblicate dai notiziari Ansa o del Televideo, nella scelta di quelle ritenute più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche e nella lettura del testo così predisposto data nel corso di una trasmissione radiofonica, avesse determinato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura giornalistica corrispondente alla qualifica di redattore)" (Cass. civ., Sez. lavoro, 29/08/2011, n. 17723).

Anche nella fattispecie, l'attività concretamente svolta, come rilevato, è consistita non solo nella selezione di notizie ed informazioni da diffondere all'interno dell'Università, ma anche nella elaborazione di notizie da diffondere al pubblico attraverso conferenza stampa o direttamente tenendo contatti con organi di informazione.

Non corretto appare il richiamo alla circolare congiunta INPDAP-INPGI del 9 febbraio 2004, N. 9, nella parte in cui si legge: "A modifica delle istruzioni vigenti, gli enti interessati vengono esonerati dalla richiesta di rimborso dei contributi all' I.N.P.D.A.P. per poi procedere al relativo versamento all'ente destinatario (I.N.P.G.I.). Gli adempimenti finanziari vengono infatti curati direttamente dagli enti previdenziali interessati con diretto trasferimento del coacervo contributivo dall' I.N.P.D.A.P. all' I.N.P.G.I.",

La citata circolare, invero, mira a risolvere la situazione di incertezza che si era venuta a creare dall' gennaio 2001, quando, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 76 della legge n. 388-2000, l' obbligo di iscrizione all' INPGI è stato connesso non più all' applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico, ma esclusivamente all' espletamento dell'attività giornalistica a prescindere pertanto dal regime proprio del rapporto di lavoro.

Infatti, l' INPDAP, con propria "informativa" n. 5 del 4 febbraio 2003, aveva operato una distinzione in ordine all' ente previdenziale competente a seconda che si trattasse di giornalisti professionisti e praticanti contemplati dalla contrattazione collettiva dei comparti pubblici, per i quali doveva permanere l' obbligo di iscrizione alle casse gestite dall' INPDAP, o di giornalisti pubblicisti per i quali, invece, doveva provvedersi all' iscrizione all' INPGI.

Era quindi intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota del 24 settembre 2003, richiamando la disposizione di cui all' art. 76 L. n. 388/2000, aveva chiarito che era irrilevante la disciplina contrattuale applicabile, dovendo invece aversi riguardo alla natura dell' attività svolta, sicché, dal 1° gennaio 2001, tutti coloro che, iscritti all' albo di categoria, svolgessero effettivamente attività giornalistica, dovevano essere iscritti all'INPGI.

Era evidente che, valendo l'obbligo di iscrizione fin da 1° gennaio 2001, si era venuta a creare, prima di tale chiarimento offerto dal Ministero, una situazione di incertezza poiché gli enti pubblici avevano, aderendo alle indicazioni offerte inizialmente dall' INPDAP, versato, in buona fede, contributi a tale ente anziché all' INPGI, per cui era divenuta necessaria una regolarizzazione delle posizioni del personale interessato.

E' tale situazione che ha reso necessaria la circolare congiunta dei due enti previdenziali con la quale è stata regolata la situazione anomala che si era venuta a creare.

In tale circolare si legge infatti chiaramente: "Con la presente, al fine di pervenire ad una più celere e puntuale regolarizzazione delle posizioni del personale interessato, vengono dettati, di concerto dagli enti previdenziali interessati, i termini e le modalità per il trasferimento dei contributi pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2001. In proposito si conviene che al periodo oggetto di trasferimento (01.01.2001- 31.12.2003) non sono applicate le sanzioni civili considerato che, in assenza di diversa indicazione sull' esatto titolare della contribuzione fino alla data di emanazione della nota ministeriale 29 settembre 2003, le Amministrazioni pubbliche hanno provveduto, in buona fede, all'adempimento presso l' I.N.P.D.A.P.».

In tale contesto soltanto si inserisce quindi la previsione degli adempimenti finanziari che avrebbero compiuto direttamente gli. enti previdenziali, senza necessità per le Amministrazioni di chiedere il rimborso dei contributi per poi versarli all' INPGI.

A. C.

E' evidente che tale meccanismo non si applica per contributi dovuti dopo il periodo in cui è venuta meno la situazione di incertezza e, cioè, dal 1° gennaio 2004.

Neppure è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 116, comma 20, della legge N. 388/2000, secondo cui "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione".

Tale disposizione, infatti, specificazione del principio posto dall' art. 1189 c.c., implica che il pagamento all'ente non legittimato a ricevere i contributi, abbia avuto luogo in buona fede.

Secondo l' interpretazione della giurisprudenza, "Ai fini del riconoscimento dello stato di buona fede del debitore il cui pagamento produce effetto liberatorio qualora effettuato a chi appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., deve tenersi conto della opinabilità e incertezza nell' individuazione del creditore, per cui non solo il vero e proprio errore di diritto ma anche il dubbio può costituire buona fede e, al limite, anche la piena convinzione personale circa la soluzione opposta a quella seguita con i propri comportamenti può far escludere la mala fede, ove le circostanze oggettive autorizzino a ritenere che, nel caso concreto, al problema possa essere data una soluzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la buona fede nel debitore che, nell'eseguire il pagamento in favore di un soggetto, si era uniformato alla tesi, pur non condivisa, adottata da una sentenza esecutiva)". (Cass. civ., Sez. III, 24/11/2009, n. 24696; v. anche Cass. civ., Sez. III, 27/10/2005, n. 20906).

Nella specie, per quanto sopra già rilevato, deve escludersi che dopo i chiarimenti offerti dal Ministero del lavoro e dopo l' illustrazione specifica delle modalità operative da parte dei due enti previdenziali in ordine alla soluzione delle anomalie verificatesi fino al 31 dicembre 2003 e, cioè, persino, dopo la nota Ministeriale, sarebbe stato sufficiente adoperare, da parte dell'Ateneo, la normale diligenza per sapere che la contribuzione per i due giornalisti addetti all'ufficio stampa doveva essere versata all' INPGI e non già all'INPDAP.

2. E' fondata - come riconosciuto dall'Istituto - l'eccezione di parziale prescrizione del credito.

Il verbale di accertamento è infatti pervenuto all'Università il 14 ottobre 2010 come attestato dalla, annotazione dell'ufficio protocollo. Pertanto, sono prescritti i contributi dovuti per il mese di agosto 2005, essendo decorso oltre un quinquennio dalla scadenza del termine di pagamento, cioè il 16 settembre 2005 (per i termini di pagamento dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti v, ad es. circolare INPGI del 9.7.2012, n. 5).

Conseguentemente, deve revocarsi il decreto ingiuntivo e deve condannarsi l'Università al pagamento della somma complessiva di €106,114,00, di cui € 85.961,00 per contributi, ed € 20.153,00 per sanzioni civili fino all' 1 settembre 2011 - secondo quanto analiticamente computato dall' INPGI in questa fase (v. doc. 3 produzione opposto) senza che l'opponente abbia sollevato alcuna contestazione in proposito - oltre ulteriori sanzioni civili dal 2 settembre 2011 fino al soddisfo.>>.

Risulta dunque evidente, alla luce del riportato iter motivazionale, l' insussistenza radicale del vizio di "omessa e insufficiente motivazione" denunciato con il primo motivo, non solo nel suo generale e generico riferimento all' avere la sentenza impugnata "omesso di esaminare il complesso quadro probatorio acquisito al giudizio trascurando così di valutare elementi fondamentali i quali rivelano con assoluta chiarezza l' infondatezza della pretesa avversaria" ma anche, e soprattutto, con riguardo agli unici elementi concreti che nel motivo vengono menzionati, che sono i due contratti con i quali [redacted] e [redacted] vennero originariamente assunti, il Decreto Rettoriale 12045 dell' 1-1-2006 e il Decreto Rettoriale 437 dell' 1-1-2009, documenti tutti considerati e valutati dal Tribunale e ritenuti - con esatte e quindi condivisibili argomentazioni cui l' appellante nulla oppone, inidonei - i primi tre - a far escludere la natura giornalistica delle

A.C.L.

prestazioni in contestazione stante quanto emergente dal quarto (in cui l' [redacted] e il [redacted] sono espressamente indicati quali componenti dell' Ufficio Stampa e del Comitato di Redazione, con indicazione riferibile anche al periodo pregresso per quanto osservato dal Tribunale nei termini riportati) e dal restante materiale istruttorio rappresentato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai due giornalisti e da un altro lavoratore, dichiarazioni che anche il gravame non considera affatto, il tutto, complessivamente considerato, direttamente ed inequivocamente per più profili concludente - quindi e al contrario - nel senso dell' effettivo svolgimento, nel periodo in contestazione, di attività giornalistica, difformemente dalle originarie previsioni contrattuali e dalla previsione del Decreto Rettoriale 12045 dell' 1-1-2006 (relativo alla sola [redacted], ivi espressamente essendo invece il [redacted] già direttamente indicato quale componente dell' "Ufficio stampa").

Similmente è da dirsi per la ritenuta inapplicabilità nella fattispecie delle previsioni di cui all' art 116, c. 20°, L. 388/2000, affermata dal Tribunale sulla scorta delle ampie, esatte e condivisibili argomentazioni sopra riportate, anche alla luce degli accadimenti relativi alla "circolare congiunta INPDAP-INPGI del 9 febbraio 2004, N. 9", la cui applicazione era stata anche direttamente invocata in primo grado dall' odierna appellante, senza che alcuna argomentazione di segno contrario sia stata svolta con il secondo motivo di appello, che torna sostanzialmente ad affermare affatto apoditticamente la ricorrenza della buona fede dell' Università e quindi la applicabilità di detto disposto di legge.

Per quanto precede, l' appello deve dunque essere respinto. Spese del grado secondo soccombenza, come in dispositivo liquidate.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte respinge l' appello e condanna l' appellante a rimborsare all' appellato le spese di lite del presente grado, liquidandole in complessivi € 3.800,00 oltre spese forfettarie pari al 15% e oltre IVA E CPA. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115-2002, quale introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228-2012, per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 6-12-2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
Dott. Alfredo Conte

*A. Conte*

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Flavia Perra

*[Signature]*  
CANCELLIERE  
Anna Anbato

CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza

Depositata in Cancelleria

oggi 19 MAR. 2018

*[Signature]*  
CANCELLIERE  
Anna Anbato